

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NEGLI ISTITUTI TECNICI

NORMATIVA. Gli istituti tecnici, in base all'art. 5, c. 3 punto d) del Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici a norma dell'art. 64, c. 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88, possono dotarsi di un comitato tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Regolamento nasce in applicazione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare, dell'art. 13, e nello specifico dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino degli istituti tecnici con un regolamento da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del MI, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della citata L. n. 400 del 1988 e successive modificazioni.

COMPETENZE DEL CTS. Il CTS è un organo con funzioni consultive e propositive, rappresenta un elemento determinante e, talvolta, insostituibile per garantire l'innovazione della pianificazione degli istituti tecnici. Si tratta di un organismo con funzioni consultive e propositive per la programmazione delle aree di indirizzo e l'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità; è il dispositivo organizzativo degli Istituti tecnici nato per rafforzare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle imprese, dei sindacati e delle professioni e, congiuntamente, per accrescere le alleanze formative di cui al par. 4. Scopi del CTS sono consolidare i rapporti della scuola con il territorio socioeconomico di riferimento e svolgere funzioni di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, i fabbisogni professionali ed educativi espressi dal mondo del lavoro, dal mondo della ricerca e dell'Università. Esso ha funzioni consultive e di proposta in ordine all'attività didattica dell'istituto per quanto concerne le aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Il Comitato non ha potere deliberante in materia economica.

COMPOSIZIONE, ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE. Recita l'art. 5, c. 3 punto d) del Regolamento "possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi".

Pur non esistendo, di fatto, un preciso disciplinamento in materia, l'istituzione del CTS non può che essere ufficializzata con adeguate delibere degli organi collegiali della scuola nella considerazione dei ruoli istituzionali di ciascun organo collegiale (CD e CI). Per bisogno di trasparenza, rappresentano parti fondamentali di tali deliberazioni l'atto costitutivo e il regolamento di funzionamento che ne delimitano la composizione ugualmente in ordine alle competenze dei propri componenti (coerenti con le peculiarità dell'istituto e lo scopo del CTS), le funzioni, le regole organizzative e le strutture di comunicazione e di collaborazione con gli organi collegiali dell'istituto, nel riguardo delle loro distinte competenze. Al fine di assicurare un efficace andamento del CTS, è conveniente presumere un congruo numero di riunioni annuali, con modulazione almeno trimestrale. Per assicurare continuità e pure ai fini del controllo dell'azione, valutazione dei risultati e verifica di qualità dei processi attivati, è conveniente che il CTS duri in carica perlomeno per un triennio.